

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 settembre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1132.

Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese. Approvazione del piano di riparto del Fondo unico anno 2001 (art. 86 legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) capitolo 22185, esercizio finanziario 2001

Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1133.

Modifica deliberazione Giunta regionale n. 2564/2000. Regolamento per la concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione. Leggi n. 1329/65 e n. 598/94, art. 11, decreto legislativo n. 112/98

» 7

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2001

=====

ADDI' 25 LUG. 2001

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1133

OGGETTO: Regolamento per la concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione -
Modifica D.G.R. n. 2564/2000 -
Leggi 1329/65 e 598/94, art.11 - D.lgs. 112/98



OGGETTO: Modifica D.G.R. n. 2564/2000 - Regolamento per la concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione - Leggi 1329/65 e 598/94, art.11 - D.lgs. 112/98

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 127 del 15.05.97.

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;


PRESO ATTO che la Regione Lazio ha stipulato con Mediocredito Centrale in data 22 febbraio 2000 un atto aggiuntivo, repertorio 5148/00, integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e lo stesso Mediocredito Centrale, che all'Art. 2, tra gli altri interventi agevolativi oggetto dell'atto, prevede gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (agevolazioni per l'acquisto di macchinari) e alla legge 27 ottobre 1994 n. 598 art. 11 (agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale);

CONSIDERATO che l'articolo 3 comma 1 della citata convenzione affida l'amministrazione delle agevolazioni e della relativa quota di fondo ad un Comitato di gestione, organo di Mediocredito Centrale S.p.a e che tale organismo è stato nominato con atto del Presidente del Mediocredito Centrale del 13 settembre 2000.

CONSIDERATO che la su richiamata convenzione, prevede all'Art. 3 co. 2, che il Comitato stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per gli interventi agevolativi nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo della Regione;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n 2564 del 19.12.2000, ha approvato il regolamento che fissa le condizioni i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui alle citate leggi e con deliberazione n. 583 del 26.04.2001 ha apportato modifiche al citato regolamento;

RILEVATO che a far data 1° luglio 2001 è entrato in vigore il d.lgs n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" il quale, all'art.1 comma 1, individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;



RILEVATO che il decreto stabilisce, inoltre, che le disposizioni in esso contenute costituiscono principi generali dell'ordinamento dello Stato e che le Regioni a statuto ordinario ne debbono assicurare l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

PRESO ATTO che il Comitato, nella seduta del 28 giugno 2001 ha approvato le modifiche - evidenziate in grassetto nel testo allegato - apportate alle schede relative agli interventi agevolativi di cui alla Legge 1329/65 e legge 598/84, art. 11, sulla base delle disposizioni del d.lgs. 123/98, nonché le integrazioni volte a recepire nelle schede di misura alcune norme già contenute nella parte generale del regolamento per la concessione degli incentivi;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 3, co. 3, lett.c) dell'atto aggiuntivo tra la regione Lazio e il Mediocredito Centrale stipulato in data 22 febbraio 2000, il Comitato ha sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale il testo del regolamento come modificato per l'adeguamento alla normativa citata

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle suddette modifiche per consentire la piena operatività delle leggi cui si riferisce,

CONSIDERATO che a norma del già citato decreto 123/98 i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti con procedura valutativa devono essere resi noti con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 90 giorni prima dell'invio delle domande;

RITENUTO di dover assicurare analoga pubblicità e tempi di attuazione al fine di garantire l'operatività dei soggetti comunque interessati al procedimento;

VISTO il testo di Regolamento allegato al presente atto;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive

DELIBERA

E' approvato, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il Regolamento che disciplina la concessione degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione per l'attuazione delle Leggi 1329/65 e 598/94 art. 11;


Il regolamento annulla e sostituisce il testo approvato con D.G.R. 2564/200, e modificato con D.G.R. n. 583/2000;

Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul BUR Lazio, fissandone l'entrata in vigore dal novantesimo giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15.05.97

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 LUG. 2001

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Riferimenti normativi:

- Legge 28.11.1965, n. 1329.
- Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.
- **Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.**

DEL 30/11/1998
ALLEG. alla DELIB. N. 1133

Soggetti beneficiari:

Piccole e medie imprese appartenenti a Stati membri della U.E., aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° 10.97, iscritte all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);
- costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);
- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B, relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche (24.70) ed automobile (34.10⁸, 34.20⁹ e 34.30¹⁰) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU nell'arco di 3 anni).

¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotale, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).

⁵ "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁶ "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.


⁷ "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

⁸ la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

⁹ "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;



AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Oggetto dell'agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia od all'estero di costo unitario o complessivo superiore a lire 1 milione, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per case di cura, alberghi, ristoranti, bar, ecc. **Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.**

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

Sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.

Cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25/5/98 (G. Uff. n. 157 dell'8/7/98) recante le disposizioni di attuazione della norma di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449/97 (contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

Le imprese venditrici devono appartenere a Stati membri della U.E..


La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

Importo dell'operazione agevolabile:

Fino ad un importo massimo complessivo di 3 miliardi di lire costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo

- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- 9 • **fabbricazione di motori per autoveicoli..**
- "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"
- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.
- 10 • "Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"
- fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.



AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

- fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
- b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Fermo restando il limite agevolabile di 3 miliardi di lire per ogni operazione, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 4,5 miliardi di lire di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Operazione agevolabile:

Sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a Mediocredito Centrale.

Modalità d'intervento:

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro del l'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Le operazioni relative al settore della produzione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

- per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;
- per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.


Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto.

Nei casi di iniziative localizzate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'87.c) del Trattato C.E., l'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di Mediocredito Centrale.

Tassi agevolati

A) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

- 1) 40% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per le operazioni relative a macchinari utilizzati in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;



AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

2) 50% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 5 punti, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel restante territorio regionale.

N.B. Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica si applica la regola «de minimis» come in precedenza definita (vedi «Soggetti beneficiari»).

B) Tassi di sconto

- 1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera A), determinato in via semestrale anticipata;
- 2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Importo del contributo:

Il contributo è calcolato sull'importo ammesso all'agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di sconto calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla Banca o dall'Intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato ed al tasso di sconto di riferimento.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Richiesta d'intervento:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a Mediocredito Centrale non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

Qualora le macchine utensili o di produzione debbano essere temporaneamente esportate all'estero, deve essere allegata alla richiesta una dichiarazione sottoscritta dalla Banca o dall'Intermediario e dalla impresa venditrice o locatrice attestante il consenso all'esportazione e l'impegno dell'impresa acquirente o locataria ad utilizzare le macchine in propri cantieri ed a non usufruire, per tutta la durata dell'operazione delle agevolazioni ai sensi della legge 24.5.77, n. 227.

Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.



AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. In questo caso la Banca o l'Intermediario, all'atto della richiesta di erogazione, dichiarano al Mediocredito Centrale il costo della provvista sopportato e la sua decorrenza.

La erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

Variazioni:

Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a Mediocredito Centrale.

Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a Mediocredito Centrale.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;




AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Ispezioni e controlli:

Su indicazione del Comitato, Mediocredito Centrale può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.



PROTOCOLLO M.C.

allegato a

Spettabile
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
 Via Piemonte, 51
 00187 R O M A

Pos. M.C.

LEGGE 28/11/1965 N. 1329 "Sabatini"
 Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di
 macchine utensili o di produzione

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO CONTRIBUTIVO

SOGGETTO RICHIEDENTE		POS. SOGGETTO RICHIEDENTE

IMPRESA VENDITRICE O LOCATRICE						
DENOMINAZIONE				FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE	
VIA /PIAZZA					N	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	FAX		
ATTIVITÀ ECONOMICA - DESCRIZIONE				ATTIVITÀ ECONOMICA - CODICE ISTAT 1991		

IMPRESA BENEFICIARIA						
DENOMINAZIONE				FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE	
VIA /PIAZZA					N	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	FAX		
ATTIVITÀ ECONOMICA¹ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE - DESCRIZIONE (UNA SOLA ATTIVITÀ)				CODICE ISTAT 1991 (UN SOLO CODICE)		
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI	N°	TIPOLOGIA IMPRESA			DIMENSIONE IMPRESA BENEFICIARIA	
		<input type="checkbox"/> INDUSTRIALE <input type="checkbox"/> DI SERVIZI <input type="checkbox"/> AGRICOLA ² <input type="checkbox"/> COMMERCIALE <input type="checkbox"/> ARTIGIANA <input type="checkbox"/> ALTRO			<input type="checkbox"/> PICCOLA IMPRESA EX D.M. INDUSTRIA DEL 18/9/97 (G. UFF. N° 229/97)	
UNITÀ' PRODUTTIVA IN CUI LA MACCHINA VIENE UTILIZZATA						
<i>(la richiesta di ammissione all'intervento deve essere relativa ad una sola unità produttiva che deve comunque risultare regolarmente censita presso la CCIAA)</i>						
COMUNE		COD. ISTAT COMUNE	PROVINCIA (SIGLA)	COD. ISTAT PROVINCIA		
ZONA U.E. DI APPARTENENZA			UBICAZIONE UNITÀ PRODUTTIVA (nel caso di investimento effettuato da impresa agricola finalizzato all'esercizio di attività agricola o assimilata)			
<input checked="" type="checkbox"/> 87.3c da indicare solo in caso di unità produttiva ubicata in zona "87.3.c" di comune il cui territorio sia parzialmente interessato dalla deroga ex art. 87.3.c del Trattato CE			<input type="checkbox"/> ZONA SVANTAGGIATA da indicare solo in caso di unità produttiva ubicata in zona svantaggiata di comune il cui territorio rientri parzialmente nelle zone svantaggiate			

¹ Deve risultare dall'attività dichiarata alla CCIAA (per le imprese individuali) o dall'oggetto sociale (per tutte le altre imprese).
² Impresa agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritta nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 8 della legge 580/93).

N°	MACCHINE DESCRIZIONE	CASA COSTRUTTRICE	COSTO UNITARIO (AL NETTO I.V.A.)	COSTO TOTALE

COSTO COMPLESSIVO MACCHINE.....

+ I.V.A.....

TOTALE.....

- QUOTE CONTANTI O PERMUTE O QUOTA DI RISCATTO (NEL CASO DI LEASING).....

- I.V.A. DILAZIONATA O SPESE NON AMMISSIBILI.....

- CONTRIBUTO PER ROTTAMAZIONE MACCHINE AGRICOLE³.....

DATA TRASCRIZIONE CONTRATTO
 _____ / _____ / _____

CREDITO CAPITALE DILAZIONATO

MODALITA DI RIMBORSO DEL CREDITO CAPITALE DILAZIONATO

N° EFFETTI (rilasciati)	DATA EMISSIONE ____/____/____	SCADENZE DAL ____/____/____ AL ____/____/____	IMPORTO RATA COSTANTE
----------------------------	----------------------------------	--	-----------------------

PERIODICITÀ EFFETTI

- 1 MENSILE
 2 BIMESTRALE
 3 TRIMESTRALE
 4 QUADRIMESTRALE
 6 SEMESTRALE
 12 ANNUALE

NB.: nel caso di scadenze e/o importi diversi allegare la distinta degli effetti. (nel caso di più serie di effetti con date emissione diverse fornire i dati per ogni singola data emissione)

INTERVENTO RICHIESTO A MEDIOCREDITO CENTRALE

N° EFFETTI	SCADENZE DAL ____/____/____ AL ____/____/____	IMPORTO COMPLESSIVO EFFETTI
------------	--	-----------------------------

OPERAZIONE DI SCONTO

VALUTA SCONTO ____/____/____	TIPO SCONTO <input type="checkbox"/> COMMERCIALE <input type="checkbox"/> COMPOSTO	TASSO DI SCONTO APPLICATO (indicare solo se inferiore al tasso di riferimento) _____ %	CONTRIBUTO MASSIMO TEORICO ⁴
---------------------------------	---	--	---

DATA DELLA CONCESSIONE DELLO SCONTO ____/____/____

N° EFFETTI	SCADENZE DAL ____/____/____ AL ____/____/____	IMPORTO COMPLESSIVO EFFETTI
------------	--	-----------------------------



DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO

SMOBILIZZO A TASSO NON AGEVOLATO <input type="checkbox"/> ACQUIRENTE/LOCATARIO <input type="checkbox"/> VENDITORE/LOCATORE	SMOBILIZZO A TASSO AGEVOLATO <input type="checkbox"/> BANCA RICHIEDENTE - COSTO PROVVISI SOSTENUTO _____ %
---	---

DATA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE (DATA DELL'AUTENTICA NOTARILE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA)

____/____/____

GLI IMPORTI POSSONO ESSERE INDICATI IN EURO.

³ Indicando l'importo del contributo, questa banca comunica, a tutti gli effetti, la concessione dell'incentivo alla rottamazione delle macchine agricole di cui all'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

⁴ Corrisponde al contributo ipotetico calcolato, ai sensi delle vigenti modalità operative, sull'importo degli effetti oggetto della richiesta di agevolazione.

Il richiedente, autorizzato ad operare con codesto Mediocredito Centrale, chiede l'intervento contributivo per l'operazione di cui alla presente domanda e

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'intervento agevolativo di Mediocredito Centrale è disciplinato dalla scheda tecnica relativa all'intervento in oggetto, oltre che dalle norme contenute nella convenzione stipulata con Mediocredito Centrale;
- che l'impresa destinataria del contributo e l'impresa beneficiaria non sono assoggettate a procedura concorsuale e che le stesse hanno preso visione ed accettato le norme che disciplinano l'agevolazione in oggetto;
- che per la stessa operazione non è stata avanzata da questo Istituto altra richiesta di intervento agevolativo;
- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- di essere in possesso delle dichiarazioni previste dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 123/98;
- che gli effetti per i quali è stato richiesto l'intervento contributivo sono stati regolarmente scontati e quelli eventualmente già scaduti non risultano impagati;
- che le macchine oggetto dell'operazione sono state munite del contrassegno previsto dall'art. 1 della legge 1329/65, trascritto ai sensi dell'art. 10 della legge stessa sulle cambiali rilasciate all'impresa venditrice / locatrice e che le stesse cambiali sono state trascritte sul registro di cui all'art. 3 della richiamata legge;
- che si impegna a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;
- di tenere a disposizione di Mediocredito Centrale ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni;
- di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall'impresa beneficiaria attestante i dati di seguito riassunti:

1. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA "DE MINIMIS", L'IMPRESA BENEFICIARIA HA DICHIARATO DI AVER OTTENUTO I SEGUENTI AIUTI "DE MINIMIS"

Normativa di riferimento	Data di concessione	Importo in	<input type="checkbox"/> lire	<input type="checkbox"/> ECU/EURO

2. L'IMPRESA BENEFICIARIA HA OTTENUTO O RICHIESTO, SULLO STESSO INVESTIMENTO, I SEGUENTI INTERVENTI AGEVOLATIVI CORRISPOSTI A TITOLO DI GARANZIA:

Normativa di riferimento	Data di concessione (*)	Equivalentente Sovvenzione Lordo		
		Importo in	<input type="checkbox"/> lire	<input type="checkbox"/> EURO

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:


- 1) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE CIRCOLARE;
- 2) COPIA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA O LOCAZIONE ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI. (DAL CONTRATTO DEVONO RISULTARE LE MODALITÀ DI PAGAMENTO);
- 3) COPIA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE.

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

DATA

IL RICHIEDENTE

(*) omettere in caso di intervento non ancora concesso



Legge 1329/65
Disciplina delle attività rientranti nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(classificazione Istat 1991)

Settore della produzione agricola

Codici Istat:

01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso)

investimenti ammissibili

1. tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

* * *

Codici Istat:

01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi

investimenti ammissibili

1. tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

* * *

Codici Istat:

01.11.4 Coltivazione di tabacco


investimenti ammissibili

1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità (attraverso impianti di pre-cernita), alla riconversione varietale (attraverso la selezione e ricerca di nuovi ibridi), alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico nel rispetto della QMG assegnata.

* * *

Codici Istat:

01.11.5 Coltivazione di altri seminativi



FORAGGI E MANGIMI

investimenti ammissibili

1. gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle essenze foraggere da destinare alla trasformazione, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico;
2. gli investimenti in tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione.

LINO E CANAPA

investimenti ammissibili

1. gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell'ambiente con particolare riferimento all'utilizzo di input chimici;
2. gli interventi volti alla razionalizzazione ed alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali ed a

introdurre innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità.

PATATE

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti di qualità certificata;
3.	gli investimenti finalizzati alla produzioni di patate da seme;
4.	gli investimenti finalizzati alla produzione di varietà destinate alla trasformazione industriale.

* * *

Codici Istat:

01.12.1	Coltivazione di ortaggi
01.13.3	Coltivazione agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
1.	investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM;
2.	investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP;
3.	investimenti finalizzati alla produzioni biologica.

* * *

Codici Istat:

01.12.2	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali
01.12.4	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai

FLORICOLTURA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico;
2.	gli investimenti volti a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione.

* * *

Codici Istat:

01.13.1	Colture viticole ed aziende vitivinicole
----------------	--


Investimenti ammissibili	
1.	Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie vitata aziendale.

* * *

Codici Istat:

01.13.2	Colture olivicole
----------------	-------------------

Investimenti ammissibili	
1.	Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie olivicola aziendale.



* * *

Codici Istat:

01.21	Allevamento di bovini e bufalini
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.23	Allevamento di suini

COMPARTO BOVINO DA CARNE

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'Ocm;
3.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
4.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO BOVINO E BUFALINO DA LATTE

	Investimenti ammissibili
1.	limitatamente al comparto bufalino, tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti alle norme sanitarie e comunitarie, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.

COMPARTO SUINO

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO OVICAPRINO DA CARNE

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone agricole svantaggiate (di cui al paragrafo 5 del Reg. Ce 2467/98), in cui la produzione ovina riveste particolare importanza per l'economia locale;
3.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

COMPARTO OVICAPRINO DA LATTE

	Investimenti ammissibili
1.	tutti gli investimenti.

* * *

Codici Istat:


01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili
----------------	---

CARNE AVICOLA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;
2.	gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).

CARNE DI STRUZZO

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali (con particolare riferimento alla mortalità), al contenimento dei costi di



	<i>produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e all'ammodernamento degli impianti;</i>
3.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

UOVA

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

* * *

Codici Istat:


02.01.1	<i>Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi</i> - <i>la silvicoltura</i> - <i>l'utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di pozzi, legni squadri, picchetti, traverse di binari o legna da ardere</i>
02.01.2	<i>Consorzi di forestazione e rimboschimento</i> - <i>l'arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e sentieri forestali</i>
02.02	<i>Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali</i> - <i>servizi connessi all'utilizzazione di aree forestali: trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale</i> - <i>servizi di protezione antincendio connessi alla silvicoltura</i>

investimenti ammissibili

1.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla crescita significativa del valore economico, ecologico o sociale;</i>
2.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e finalizzato all'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;</i>
3.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato all'impianto di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (In tal caso l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto);</i>
4.	<i>imboschimento di superfici agricole intrapreso da autorità pubbliche.</i>

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

01.11.3	<i>Coltivazione barbabietole da zucchero</i>
---------	--

**Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli****Codici Istat:**

15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

* * *

Codici Istat:

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; <ul style="list-style-type: none"> - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE AVICOLA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

CARNE DI STRUZZO

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;



5. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

* * *

Codici Istat:

15.31 Lavorazione e conservazione delle patate
 - la produzione di patate surgelate precotte
 - la produzione di purè di patate disidratato
 - la produzione di snacks a base di patate
 - la fabbricazione di farina e fecola di patate
 - la sbucciatura industriale delle patate

investimenti ammissibili

1. gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2. gli investimenti mirati alla realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche;
3. gli investimenti finalizzati all'adequamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4. gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5. gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.

* * *

Codici Istat:

15.32 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
 - la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.
 - la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi
 - la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili

1. investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2. investimenti mirati alla realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche;
3. investimenti finalizzati all'adequamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.

* * *

Codici Istat:

15.41.1 Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1 Fabbricazione di olio d'oliva raffinato



Investimenti ammissibili

1. Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
2. Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:

15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi
	<ul style="list-style-type: none"> - la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili

1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

* * *

Codici Istat:

15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione
	<ul style="list-style-type: none"> - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt

15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.
	<ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio

Investimenti ammissibili

1. solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:


15.61.1	Molitura dei cereali:
	<ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali

15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie:
	<ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

CEREALI E RISI**investimenti ammissibili**

1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

* * *

Codici Istat:

15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari
--------------	--

FORAGGI E MANGIMI

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

* * *

Codici Istat:

15.83	Fabbricazione dello zucchero - la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. - la raffinazione dello zucchero - la produzione di melassa
--------------	---

Investimenti ammissibili

1.	In conformità all'art. 53 del regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001).
2.	misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica).
(*)	Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Codici Istat:

15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite
----------------	---

UOVA**investimenti ammissibili**

1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:

15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali




	investimenti ammissibili
1.	nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;
2.	nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:	
16.00	Industria del tabacco <ul style="list-style-type: none"> - la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco - la fabbricazione di prodotti a base di tabacco - la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.


	investimenti ammissibili
1.	investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;
2.	investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.
	Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva

* * *



Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	<p>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii e grassi animali non commestibili • l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	<p>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</p> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. • la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	Fabbricazione di grassi animali raffinati
15.43	<p>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di margarina • la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare) • la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	<p>Fabbricazione di prodotti amidacei</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco • la macinatura umida del granoturco • la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio • la fabbricazione di glutine • la fabbricazione di tapioca
15.72	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95	<p>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.
15.97	Fabbricazione di malto.



IL SOTTOSCRITTO NELLA SUA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
 DELL'IMPRESA CON SEDE IN, CON RIFERIMENTO
 ALL'INVESTIMENTO RIGUARDANTE I SEGUENTI MACCHINARI:

DICHIARA

- di aver preso visione ed accettato la scheda tecnica e la normativa che disciplinano la concessione delle agevolazioni ai sensi della L. 1329/65, e di rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni in esse contenute, impegnandosi, in particolare, a restituire al Mediocredito Centrale i contributi risultanti non dovuti a seguito di cessazione o revoca dell'intervento agevolativo;
- che la macchina oggetto dell'agevolazione è nuova di fabbrica e che verrà utilizzata esclusivamente in proprie unità produttive per tutta la durata dell'intervento agevolativo;
- che la macchina oggetto dell'agevolazione non è e non sarà iscritta a Pubblico Registro per tutta la durata dell'intervento agevolativo;
- di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti inerenti gli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore "produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", riportati nell'allegato B alla vigente scheda Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione (nel solo caso di investimento per l'esercizio delle attività ivi riportate);
- che l'investimento avente ad oggetto il macchinario sopra richiamato presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e i divieti di cui al punto precedente (nel solo caso di investimento finalizzato all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B alla vigente scheda Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione);
- di non avere beneficiato di altri aiuti "de minimis" impegnandosi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento del primo aiuto "de minimis" il limite di cumulo pari a 100.000 ECU complessivi ovvero di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti a titolo "de minimis":


Normativa di riferimento	Data concessione	Importo in <input type="checkbox"/> lire <input type="checkbox"/> ECU/EURO

- in conformità con quanto previsto nella scheda "Finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchine utensili o di produzione", di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere sullo stesso investimento altre agevolazioni pubbliche contributive o finanziarie, ad eccezione del contributo alla rottamazione delle macchine agricole¹ per un importo pari a:

Lire

- di avere ottenuto sullo stesso investimento i seguenti interventi agevolativi corrisposti a titolo di garanzia¹:

Normativa di riferimento	Data concessione ²	Equivalente sovvenzione lordo:
		Importo in <input type="checkbox"/> lire <input type="checkbox"/> EURO



DATA

FIRMA IMPRESA ACQUIRENTE O LOCATARIA

¹ Nel caso in cui altre agevolazioni sul medesimo investimento siano state corrisposte a titolo di aiuto "de minimis", l'importo del relativo contributo dovrà essere indicato anche nella parte relativa ai precedenti aiuti "de minimis".

² Omettere in caso di intervento non ancora concesso

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

Riferimenti normativi:

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;
- Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123.

Imprese beneficiarie:

Piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° 10.97, iscritte all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);
- costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);
- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività riportate nell'allegato B relative ai settori della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche (24.70) e dell'industria automobilistica (34.10⁸, 34.20⁹ e 34.30¹⁰) si applica la regola

¹ "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

² "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

³ "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminata a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminata a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetica, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminata a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁴ "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).

⁵ "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁶ "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:


- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

⁷ "Cantieri di riparazioni navali"

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

⁸ "Fabbricazione di autoveicoli", limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone



AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

«de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU nell'arco di 3 anni).

Operazioni agevolabili:

Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari in favore di piccole e medie imprese industriali, come sopra definite.

Tipologia investimenti e spese ammissibili:

Innovazione tecnologica:

- a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);
- e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi,	il 40%
- per brevetti,	il 30%
- per licenze,	il 15%
- per formazione del personale,	il 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).


- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali
- fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

9 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi"

fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

10 "Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori"

- fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.



AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d'investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c).

Tutela ambientale:

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi.

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile all'intervento il valore dei beni diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria (c.d. quota di riscatto).

Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti avviati non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di agevolazione alle Banche e agli Intermediari. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data della stipulazione del contratto.



AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

Le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato, ove intendano beneficiare delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, dovranno presentare la domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari prima che l'investimento sia iniziato.

Divieto di cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/94.

Importo del finanziamento:

Fino al 70% del programma di investimenti, con un massimo di 3 miliardi di lire.

Durata:

Fino a 7 anni, comprensivo di un periodo preammortamento non superiore a 2 anni. L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga a Mediocredito Centrale nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento. Previa delibera del Comitato, tale termine può essere prorogato di 6 mesi soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza del termine stesso e se motivata, con dichiarazione responsabile della Banca, dell'Intermediario o dell'impresa beneficiaria, da cause oggettive che hanno impedito di richiedere l'erogazione dell'intervento nei termini stabiliti. E' comunque consentita, oltre il suddetto termine, la correzione di eventuali errori formali della documentazione inviata, nel termine di 60 giorni dalla contestazione dell'errore da parte di Mediocredito Centrale.


Tasso di contribuzione:

- 60% del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nei territori ammessi alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
- 50% del suddetto tasso di riferimento, per le piccole imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale;
- 23% del suddetto tasso di riferimento, per le medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale.

Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori.

Richiesta di ammissione all'agevolazione:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della



AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a Mediocredito Centrale non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

Erogazione del contributo:

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, semprech  a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza   fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati al netto della quota di riscatto.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalit  appresso descritte. Il contributo   calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalit  360/360.

Il piano di ammortamento standard   sviluppato con le seguenti modalit :

- il capitale dilazionato   pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalit  di rimborso   in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; in caso di locazione finanziaria non vi sono periodi interi di preammortamento; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non   un semestre intero, lo si intender  di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.



AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

Il contributo viene erogato dalle Banche e dagli Intermediari con la stessa valuta di erogazione di Mediocredito Centrale, soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento delle rate o dei canoni con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso.

Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione a saldo del finanziamento, le Banche e gli Intermediari debbono rendere a Mediocredito Centrale dichiarazione di aver accertato la conformità dell'investimento realizzato a quello ammesso all'intervento ovvero il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa. Tale dichiarazione può essere resa anche sulla base di dichiarazione responsabile dell'impresa, che rimane agli atti delle Banche e degli Intermediari. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, Mediocredito Centrale sospende l'erogazione dei contributi assegnando alle Banche e agli Intermediari un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l'operazione è sottoposta al Comitato per la revoca dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda.

Variazioni:

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a Mediocredito Centrale.

Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a Mediocredito Centrale.

Il contributo agli interessi è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che




**AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE**

abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Ispezioni e controlli:

Su indicazione del Comitato, Mediocredito Centrale può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.



PROTOCOLLO M.C.

Allegato a

Spettabile
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
 Via Piemonte, 51
 00187 R O M A

LEGGE 27/10/1994 N. 598
 Agevolazioni per investimenti per l'innovazione
 tecnologica e la tutela ambientale

Pos. M.C.

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO CONTRIBUTIVO

SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA AL SOGGETTO RICHIEDENTE	POS. SOGGETTO RICHIEDENTE
-----------------------------	---	----------------------------------

IMPRESA BENEFICIARIA

DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE	
SEDE LEGALE			
VIA/PIAZZA			N
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO
			FAX

UNITA' PRODUTTIVA INTERESSATA DALL'INVESTIMENTO

(LA RICHIESTA DI AMMISSIONE DEVE ESSERE RELATIVA AD UNA SOLA UNITA' PRODUTTIVA CHE DEVE COMUNQUE RISULTARE REGOLARMENTE CENSITA PRESSO LA CCIAA)

VIA/PIAZZA		N.	C.A.P.
COMUNE	PROV.	ZONA U.E. DI APPARTENENZA	TEL.
		<input type="checkbox"/> 87.3.C)	FAX
<small>DA INDICARE SOLO IN CASO DI UNITA' PRODUTTIVA UBICATA IN ZONA "87.3.C" DI COMUNE IL CUI TERRITORIO SIA, ANCHE PARZIALMENTE, INTERESSATO DALLA DEROGA EX ART. 87.3.C DEL TRATTATO CE</small>			


ATTIVITA' ECONOMICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE¹ - DESCRIZIONE (DESCRIVERE UNA SOLA ATTIVITA')

ATTIVITA' ECONOMICA - CODICE ISTAT 1991

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI	N°	TIPOLOGIA IMPRESA	DIMENSIONE²
		<input type="checkbox"/> INDUSTRIALE <input type="checkbox"/> ARTIGIANA	PICCOLA IMPRESA EX D.M. INDUSTRIA DEL 18/9/97 (G. UFF. N° 229/97)

FINANZIAMENTO

IMPORTO FINANZIAMENTO ACCORDATO	DURATA AMMORTAMENTO
	anni..... di cui preamm.....



LEASING

VALORE BENE LOCATO	QUOTA RISCATTO	DURATA CONTRATTO DI LOCAZIONE
		anni..... mesi.....

¹ Deve risultare dal codice di attività dichiarato alla CCIAA
² Barrare solo se piccola impresa

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

 INIZIATO IN DATA³
 DA INIZIARE


INVESTIMENTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA

		Programmati (a)	Realizzati ⁴ (b)	a/b in %
A	Sistemi composti da apparecchiature elettroniche			
B	Sistemi composti da robot industriali			
C	Elaboratori elettronici			
D	Programmi			
E	Brevetti			
	Licenze			
	Formazione del personale			
F	Apparecchiature scientifiche			
<i>Totale</i>				

INVESTIMENTI PER TUTELA AMBIENTALE

		Programmati (a)	Realizzati ² (b)	a/b in %
A	Raccolta trattamento evacuazione rifiuti inquinanti			
B	Installazione dispositivi di controllo dell'ambiente			
C	Opere per la protezione da calamità naturali			
D	Razionalizzazione uso acqua potabile e protezione fonti			
E	Laboratori ricerca per protezione ambiente			
F	Apparecchiature per protezione ambientale			
G	Impianti antinquinamento per stabilimenti industriali			
H	Creazione di capacità produttiva di sostanze sicure			
I	Conversione impianti inquinanti in sicuri			
J	Eliminazione impiego inquinanti nel ciclo produttivo			
k	Delocalizzazione coatta per esigenze ambientali			
<i>Totale</i>				

VALUTAZIONE DEL RICHIEDENTE SULL'IMPRESA⁵



³ La data di inizio deve essere riferita agli investimenti del programma oggetto della richiesta d'intervento; nel caso tali investimenti costituiscano quota parte di più ampio e organico programma iniziato precedentemente, deve essere indicata la data di inizio di tale più ampio programma.

⁴ Alla data di sottoscrizione del presente modulo.

⁵ Giudizio sintetico (corredato di dati) sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa, sulle prospettive, sull'investimento e sulle finalità perseguite.

IL RICHIEDENTE, AUTORIZZATO AD OPERARE CON CODESTO MEDIOCREDITO CENTRALE, CHIEDE L'INTERVENTO CONTRIBUTIVO SUL FINANZIAMENTO CONCESSO A FRONTE DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA E

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'intervento agevolativo di Mediocredito Centrale è disciplinato dalla scheda tecnica relativa all'intervento in oggetto, oltre che dalle norme contenute nella convenzione stipulata con Mediocredito Centrale;
- che l'impresa beneficiaria non è assoggettata a procedura concorsuale e che la stessa ha preso visione ed accettato le norme che disciplinano l'agevolazione in oggetto;
- che per la stessa operazione non è stata avanzata da questo Istituto altra richiesta di intervento agevolativo;
- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
- che l'impresa beneficiaria ha sottoscritto dichiarazione di non essere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane e di rinunciare ad iscriversi al suddetto Albo per tutta la durata del finanziamento⁶, di non aver ottenuto, di non aver richiesto e di rinunciare a richiedere per lo stesso programma altre agevolazioni contributive o finanziarie previste da leggi statali, regionali o provinciali.
- di essere in possesso delle dichiarazioni previste dall'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 123/98;
- che si impegna a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;
- di tenere a disposizione di Mediocredito Centrale ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni;
- di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall'impresa beneficiaria attestante i dati di seguito riassunti:

1. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA "DE MINIMIS", L'IMPRESA BENEFICIARIA HA DICHIARATO DI AVER OTTENUTO I SEGUENTI AIUTI "DE MINIMIS"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DATA DI CONCESSIONE	IMPORTO (IN <input type="checkbox"/> LIRE <input type="checkbox"/> EURO)

2. L'IMPRESA BENEFICIARIA HA OTTENUTO SULLO STESSO INVESTIMENTO I SEGUENTI INTERVENTI AGEVOLATIVI CORRISPOSTI A TITOLO DI GARANZIA:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DATA DI CONCESSIONE (*)	EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO
		IMPORTO IN <input type="checkbox"/> LIRE <input type="checkbox"/> EURO

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:

- 1) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE CIRCOLARE;
- 2) DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI CHE NE EVIDENZI LE CARATTERISTICHE E L'ENTITÀ PER SINGOLE VOCI;
- 3) DICHIARAZIONE PER LE IMPRESE APPARTENENTI AL SETTORE AGROINDUSTRIA.

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

DATA: GG/MM/AA

SOGGETTO RICHIEDENTE

(*) omettere in caso di intervento non ancora concesso

⁶ Dichiarazione richiesta solo per ditte individuali, società in nome collettivo, società di fatto, società in accomandita semplice e società a responsabilità limitata.

Legge 598/94
Disciplina delle attività rientranti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(classificazione Istat 1991)

Codici Istat:	
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

* * *

Codici Istat:	
15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; <ul style="list-style-type: none"> - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti



CARNE AVICOLA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

CARNE DI STRUZZO

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.


* * *

Codici Istat:	
15.31	Lavorazione e conservazione delle patate <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di patate surgelate precotte - la produzione di purè di patate disidratato - la produzione di snacks a base di patate - la fabbricazione di farina e fecola di patate - la sbucciatura industriale delle patate

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4.	gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5.	gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.

* * *

Codici Istat:	
15.32	Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc. - la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi - la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta



ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
1.	investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5.	investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.

* * *

Codici Istat:	
15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato

Investimenti ammissibili	
1.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
2.	Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:	
15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

* * *

Codici Istat:	
15.51.1	Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt
15.51.2	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio

Investimenti ammissibili	
1.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.61.1	Molitura dei cereali: <ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali
15.61.2	Altre lavorazioni di semi e granaglie: <ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

CEREALI E RISI

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

* * *

Codici Istat:	
15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari

FORAGGI E MANGIMI

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.

* * *

Codici Istat:	
15.83	Fabbricazione dello zucchero - la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. - la raffinazione dello zucchero - la produzione di melassa

	Investimenti ammissibili
1.	In conformità all'art. 53 del regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001).
2.	misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica).
(*)	Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.


Codici Istat:	
15.89.3	Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite

UOVA

	investimenti ammissibili
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione




15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali Questa categoria comprende: <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali

investimenti ammissibili	
1.	nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;
2.	nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.

* * *

Codici Istat:	
16.00	Industria del tabacco <ul style="list-style-type: none"> - la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco - la fabbricazione di prodotti a base di tabacco - la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.

investimenti ammissibili	
1.	investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;
2.	investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.
Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva	



15.41.3	<p>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii e grassi animali non commestibili • l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini
15.42.2	<p>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</p> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. • la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3	Fabbricazione di grassi animali raffinati
15.43	<p>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di margarina • la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare) • la fabbricazione di grassi da cucina composti
15.62	<p>Fabbricazione di prodotti amidacei</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco • la macinatura umida del granoturco • la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio • la fabbricazione di glutine • la fabbricazione di tapioca
15.72	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
15.94	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95	<p>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</p> <ul style="list-style-type: none"> • produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.
15.97	Fabbricazione di malto.



PROTOCOLLO M.C.

Allegato c

Data
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Via Piemonte, 51
00187 ROMA

Ufficio Amministrazione Interventi

LEGGI 598/94, ART. 11 - Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

POSIZIONE M.C.	SOGGETTO RICHIEDENTE	
IMPRESA BENEFICIARIA	DELIBERA M.C. (GGMMAA)	
FINANZIAMENTO AGEVOLATO	FINANZIAMENTO EROGATO	VALUTA DI EROGAZIONE (GGMMAA)

Il richiedente chiede l'erogazione dei contributi agli interessi relativi al finanziamento in oggetto, in conformità ai criteri, alle condizioni e alle procedure previsti nella convenzione stipulata con Mediocredito Centrale e nella scheda tecnica relativa all'intervento in oggetto e dichiara:

1. che con contratto stipulato in data _____ ha concesso all'impresa sopra indicata un finanziamento, ammesso al contributo agli interessi ai sensi dell'intervento agevolativo indicato;
2. che le condizioni e i termini contrattuali circa la durata del finanziamento, le modalità di rimborso e la determinazione dei tassi sono conformi a quelli previsti nella scheda tecnica relativa all'intervento sopra indicato;
3. che relativamente al programma di investimenti previsto per Lit. _____ oggetto del finanziamento, sono state effettivamente sostenute spese per Lit. _____ sino alla data di erogazione sopra indicata, e Lit. _____ alle date di pagamento indicate in dettaglio nell'allegato, così come risulta dai documenti in possesso di questo soggetto richiedente;
4. nei casi previsti dalla scheda tecnica, di essere in possesso della dichiarazione del beneficiario dell'intervento rilasciata in data _____ di non aver beneficiato di altri aiuti a titolo "de minimis", ovvero di aver beneficiato negli ultimi tre anni di aiuti a titolo "de minimis" pari a Lit/ Euro _____

(timbro e firma)

da sottoscrivere nel solo caso di erogazioni a saldo

5. Si comunica di aver accertato che il finanziamento sottostante all'agevolazione è stato destinato secondo le finalità previste nella scheda tecnica relativa all'intervento agevolativo sopra indicato.

(timbro e firma)

Allega alla presente:

- piani di ammortamento allegati al contratto di finanziamento/ dichiarazione della data finale del contratto di locazione finanziaria.
- documentazione richiesta dal Mediocredito Centrale nella comunicazione di concessione dell'agevolazione.



L. 598/94 (AGEVOLAZIONI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO) - DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il sottoscritto
legale rappresentante dell'impresa.....
codice fiscale
con riferimento al finanziamento di lire
richiesto dalla banca
per il seguente programma d'investimento:
.....
.....
.....

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti inerenti gli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nel settore "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", riportati nell'allegato B alla vigente scheda Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e/o per la tutela ambientale;
- che il programma d'investimento di cui alla domanda di agevolazione ai sensi della L. 598/94 presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e i divieti di cui al punto precedente.

DATA

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

